

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1546

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PREIONI e BODO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1993

Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata determinazione della competenza penale, la non completata disponibilità delle strutture immobiliari, l'incompiuto «arruolamento» dei magistrati, la pendenza di proposte legislative volte a modificare radicalmente l'ordinamento giudiziario nel breve periodo, a

quattro mesi dall'entrata in «funzione» della nuova figura di magistrato onorario, rendono opportuno proporre il differimento della data di entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e delle modifiche del codice di procedura civile ad essa collegate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“Art. 49. - (*Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1995”».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «2 gennaio 1995».

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«5. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“Art. 92. - (*Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria*). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge acquista efficacia a partire dal 3 gennaio 1994. Ai giudizi pendenti a tale data, si applicano, fino al 2 gennaio 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1995”».